

NEL DECRETO RILANCIO- 20 MAGGIO 2020 ORE 06:00

Processo tributario e contributo unificato: termini sospesi per il calcolo delle sanzioni

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Termini sospesi anche per il computo delle sanzioni per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. In linea con le disposizioni che hanno disposto un rinvio generalizzato dei termini di pagamento delle somme dovute, a vario titolo, all'Amministrazione finanziaria, il decreto Rilancio ha previsto anche la sospensione - dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - sia del termine di 30 giorni, decorrente dal deposito dell'atto, per l'invio dell'intimazione di pagamento, sia del decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato versamento, totale o parziale, del contributo unificato

Il decreto Rilancio prova a dare una risposta più organica alle diverse istanze e sollecitazioni avanzate dal Paese in oltre due mesi di lockdown. Tra le altre, novità in arrivo anche per il **processo tributario**, con la previsione di misure specifiche per la giustizia tributaria.

In particolare, è prorogato al **30 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Udienza di trattazione

Il provvedimento propone la modifica delle norme che disciplinano il processo tributario, già novellate nel 2016 e nel 2018 con l'introduzione del **processo tributario telematico** - PTT.

In particolare, è stata prevista la possibilità di svolgere l'udienza di discussione con collegamento da remoto per tutti i soggetti che partecipano all'udienza stessa. Già l'art. 16 del D.L. n. 119/2018 aveva introdotto la facoltà delle "parti" di partecipare all'udienza "mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione", con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire gli interventi.

Il decreto Rilancio innova, anzitutto, perché consente la **partecipazione all'udienza da remoto** anche ai **giudici tributari** e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie laddove in precedenza tale facoltà era concessa solo alle parti processuali in senso stretto. Così come già previsto dall'art. 16, D.L. n. 119/2018, le parti possono avanzare istanza per la celebrazione dell'udienza da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo nonché, secondo le previsioni del decreto Rilancio, con apposita richiesta da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza.

Sembra altresì possibile che la celebrazione dell'udienza da remoto sia disposta anche su iniziativa della commissione avanti cui pende il giudizio. È stato infatti previsto che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

La seconda novità introdotta dal decreto Rilancio riguarda le modalità di **trattazione**

dell'udienza in camera di consiglio, prevedendo espressamente la possibilità che anche tali udienze si svolgano con la partecipazione del collegio giudicante e del personale amministrativo collegati **da remoto**.

Tuttavia, ciò non significa che immediatamente sarà possibile celebrare le udienze con collegamento da remoto anche dei giudici e del personale amministrativo. Difatti, l'applicazione effettiva della previsione in commento presuppone l'individuazione di **regole tecnico-operative** e delle Commissioni tributarie presso cui è possibile tenere udienze a distanza, che il decreto Rilancio rimette alla competenza del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tardivo pagamento contributo unificato

In linea con le disposizioni che hanno disposto un **rinvio generalizzato dei termini di pagamento** delle somme dovute, a vario titolo, all'amministrazione finanziaria, il decreto Rilancio ha previsto anche la sospensione - dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - del termine per il computo delle sanzioni di cui all'art. 16 e del termine di cui all'art. 248 del Testo Unico spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002), in caso di **mancato o ritardato pagamento del contributo unificato**.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, avuto riguardo a ciascun grado. Ordinariamente, il pagamento del contributo unificato è contestuale all'iscrizione a ruolo.

In caso di omesso o carente versamento del contributo unificato gli importi dovuti sono riscossi a mezzo ruolo e, rispetto al giudizio tributario, competente per la formazione del ruolo è la Commissione tributaria provinciale o regionale adita.

Il decreto Rilancio ha inteso sospendere, per il periodo 8 marzo-31 maggio:

- sia il termine di 30 giorni, decorrente dal deposito dell'atto, per l'invio dell'intimazione di pagamento;
- ia il decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato versamento, totale o parziale, del contributo unificato.